CONSIGLIO DI STATO

Sezione III - Sentenza del 29 maggio 2018, n. 3232.

Nei giudizi elettorali innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente non può difendersi personalmente. L'appello può essere proposto avverso solo una sentenza; è inammissibile l'impugnativa con un unico atto di più sentenze emesse in procedimenti distinti.

Omissis

1. – ... il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto dalla parte personalmente, senza l'assistenza del difensore. Ed invero, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, c.p.a., ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilità, prevista dal combinato disposto dei citati articoli 22, comma 1, e 23 per i giudizi dinanzi al pubblico di primo grado, di difendersi personalmente (Cons. St., Sezione V, 12 maggio 2015, n. 2371), con la conseguenza che non è applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'articolo 23, comma 1, dello stesso c.p.a., nella parte in cui prevede la possibilità di difesa personale della parte nei giudizi in materia elettorale (Cons. St., Sezione V, 31 ottobre 2013, n. 5244; id. 16 febbraio 2011, n. 999).

Per completezza, giova aggiungere che il Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 febbraio 2012, n. 1162, ha escluso che l'impossibilità di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha chiarito che ai sensi dell'articolo 24, comma 2, Cost., l'inviolabilità del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa "personale" devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

2. – Il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore profilo, e cioè perché proposto cumulativamente avverso due sentenze del T.A.R. Piemonte, nn. 632 e 633 del 22 maggio 2018, che hanno respinto i ricorsi con i quali si impugnava la ricusazione della lista appellante dalle competizioni elettorali del 10 giugno 2018 di due diversi Comuni (Miasino e Ameno).

L'appello può essere, infatti, proposto avverso una sola sentenza che definisce il giudizio (Cons. St. Sezione IV, 3 marzo 2017, n. 1002). É dunque inammissibile l'impugnativa, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'articolo 70 c.p.a. conferisce al solo giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è quindi una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni. É invece inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'articolo 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili (Cons. St., Sezione IV, 12 maggio 2016, n. 1906), oltre ad eludere gli obblighi legati al versamento del contributo unificato.